

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/249 DELLA COMMISSIONE****del 15 febbraio 2018****relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Le sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, L-cisteina cloridrato monoidrato, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione, prodotte mediante fermentazione, idrolisi proteica e sintesi chimica, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 9 aprile 2014 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. La mancanza di informazioni sui ceppi produttori non consente di formulare conclusioni sulle sostanze in questione prodotte mediante fermentazione. Dato che le sostanze in questione sono efficaci come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda di utilizzo delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio.
- (5) L'Autorità ha inoltre concluso che in assenza di dati le sostanze in questione dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e gli occhi e sensibilizzanti della pelle. L'Autorità ha inoltre osservato che le sostanze in questione sono irritanti per il sistema respiratorio e possono produrre polveri pericolose. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, fuorché per le sostanze in questione prodotte mediante fermentazione. La mancanza di informazioni sui ceppi produttori non consente di valutare la loro sicurezza. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo delle sostanze in questione prodotte mediante sintesi chimica e idrolisi proteica come specificato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2014;12(5):3670.

- (7) Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità.
- (8) Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il loro utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Autorizzazione**

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

#### *Articolo 2*

#### **Misure transitorie**

1. Le sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-iso-leucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, L-cisteina cloridrato monoidrato, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», e le premiscele contenenti tali sostanze, che sono prodotte ed etichettate prima del 15 dicembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, che sono prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, che sono prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

#### *Articolo 3*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.</b>									
2b16056	—	Taurina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Taurina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Taurina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>O<sub>3</sub>NS</p> <p>Numero CAS: 107-35-7</p> <p>Numero FLAVIS: 16.056</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della taurina nelle premiscelate di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della taurina nelle premiscelate: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17001	—	Beta-alanina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Beta-alanina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Beta-alanina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 97 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>N</p> <p>Numero CAS: 107-95-9</p> <p>Numero FLAVIS: 17.001</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della beta-alanina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della beta-alanina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17002	—	L-Alanina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Alanina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Alanina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98,5 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub></p> <p>Numero CAS: 56-41-7</p> <p>Numero FLAVIS: 17.002</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della L-alanina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-alanina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17003	—	L-Arginina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Arginina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Arginina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub></p> <p>Numero CAS: 74-79-3</p> <p>Numero FLAVIS: 17.003</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della L-arginina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-arginina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17005	—	Acido L-aspartico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido L-aspartico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido L-aspartico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>O<sub>4</sub>N</p> <p>Numero CAS: 56-84-8</p> <p>Numero FLAVIS: 17.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'acido L-aspartico nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione dell'acido L-aspartico nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17008	—	L-Istidina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Istidina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Istidina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>6</sub>H<sub>9</sub>O<sub>2</sub>N<sub>3</sub></p> <p>Numero CAS: 71-00-1</p> <p>Numero FLAVIS: 17.008</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della L-istidina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-istidina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17010	—	D,L-Isoleucina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>D,L-Isoleucina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>D,L-Isoleucina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>O<sub>2</sub>N</p> <p>Numero CAS: 443-79-8</p> <p>Numero FLAVIS: 17.010</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della D,L-isoleucina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della D,L-isoleucina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17012	—	L-Leucina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Leucina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Leucina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>O<sub>2</sub>N</p> <p>Numero CAS: 61-90-5</p> <p>Numero FLAVIS: 17.012</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della L-leucina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-leucina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17018	—	L-Fenilalanina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Fenilalanina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Fenilalanina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>O<sub>2</sub>N</p> <p>Numero CAS: 63-91-2</p> <p>Numero FLAVIS: 17.018</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della L-fenilalanina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-fenilalanina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17019	—	L-Prolina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Prolina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Prolina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>O<sub>2</sub>N</p> <p>Numero CAS: 147-85-3</p> <p>Numero FLAVIS: 17.019</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della L-prolina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-prolina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17020	—	D,L-Serina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>D,L-Serina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>D,L-Serina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 95 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>3</sub></p> <p>Numero CAS: 302-84-1</p> <p>Numero FLAVIS: 17.020</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della D,L-serina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della D,L-serina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17022	—	L-Tirosina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Tirosina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Tirosina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>O<sub>3</sub>N</p> <p>Numero CAS: 60-18-4</p> <p>Numero FLAVIS: 17.022</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della L-tirosina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-tirosina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17027	—	L-Metionina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Metionina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Metionina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98,5 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>S</p> <p>Numero CAS: 63-68-3</p> <p>Numero FLAVIS: 17.027</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della L-metionina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-metionina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b17028	—	L-Valina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Valina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Valina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98,5 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub></p> <p>Numero CAS: 72-18-4</p> <p>Numero FLAVIS: 17.028</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della L-valina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-valina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17033	—	L-Cisteina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-Cisteina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-Cisteina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>NS</p> <p>Numero CAS: 52-90-4</p> <p>Numero FLAVIS: 17.033</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione della L-cisteina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-cisteina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b920	—	L-cisteina cloridrato monoidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-cisteina cloridrato monoidrato</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-cisteina cloridrato monoidrato</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98,5 %</p> <p>Formula chimica: <math>C_3H_8ClNO_2S \cdot H_2O</math></p> <p>Numero CAS: 7048-04-6</p>	Tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg per tutte le specie ad eccezione dei gatti e dei cani».</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera: 25 mg/kg per tutte le specie ad eccezione dei gatti e dei cani.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b17034	—	Glicina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Glicina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Glicina</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>N</p> <p>Numero CAS: 56-40-6</p> <p>Numero FLAVIS: 17.034</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'individuazione della glicina nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione della glicina nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 20 g/kg per gatti e cani; — 25 g/kg per le altre specie e categorie.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera: — 20 g/kg per gatti e cani; — 25 g/kg per le altre specie e categorie.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b621	—	Glutammato monosodico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Glutammato monosodico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Glutammato monosodico Prodotto mediante sintesi chimica o idrolisi proteica Purezza: saggio min. del 99 % Formula chimica: <math>C_5H_8 NaNO_4 \cdot H_2O</math> Numero CAS: 142-47-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'individuazione del glutammato monosodico nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione del glutammato monosodico nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
2b620	—	Acido L-glutamico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido L-glutamico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido L-glutamico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica o idrolisi proteica</p> <p>Purezza: saggio min. del 98 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>O<sub>4</sub>N</p> <p>Numero CAS: 56-86-0</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'acido L-glutamico nelle premiscele di aromi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1).</p> <p>Per la determinazione dell'acido L-glutamico nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento dei livelli di cui al punto 3.</li> <li>Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</li> </ol>	15.3.2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								<p>6. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, le specie animali sono indicate sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).